

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 06 Giugno 2022

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 20A/2022

Oggetto: Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022 n. 100) – obbligo di fatturazione elettronica

Il **D.L. 30 Aprile 2022 n. 36** (G.U. 30.04.2022 n. 100) ha modificato il **D.Lgs. 127/2015**, estendendo l'**obbligo di fatturazione elettronica** ivi previsto anche alle Associazioni che si avvalgono del regime speciale **ex lege 398/1991**.

In particolare, **l'art. 18.2 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36**, novella **l'art. 1.3, D.Lgs. 2015, n. 127**, laddove prevede l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica, per le Associazioni che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/1991, che nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo inferiore ad Euro 65.000,00.

Pertanto, a partire dal **1° Luglio 2022**, l'obbligo di fatturazione verrà esteso anche agli enti che beneficiano dell'opzione del regime *ex lege* 398/1991, qualora, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **superiori a euro 25.000,00** e a partire dal 1° gennaio 2024 per tutti i restanti soggetti (art. 18.3 D.L. 36/2022).

La disposizione richiamata, inoltre introduce una disposizione intertemporale per l'applicazione delle sanzioni limitatamente al terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, con la possibilità di regolarizzare la propria posizione: le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi inerenti documentazione e la registrazione di operazioni non imponibili (art. 6.2 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), non si applicano se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Invero, la data di operatività dell'obbligo, è oggetto della proposta di modifica in sede di **“Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”**.

In detta proposta di modifica (bozza di stampa 28 Maggio 2022) il Senato, infatti, posticipa l'operatività dal 1° Luglio al 1° gennaio 2023 e proroga la possibilità di sanare le omissioni per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, senza applicarne le sanzioni per gli anni 2023 e 2024, laddove la fattura venga emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 100 (il giorno 16 di ciascun mese).

In aggiunta, segue una ulteriore precisazione.

Sebbene, il regime della Legge n. 398/1991 riguardi in maniera specifica gli **enti sportivi dilettantistici**, sia sotto forma di **associazione**, che di **società sportiva dilettantistica non lucrativa**, (art. 90 Legge 289/2002), la problematica interessa anche gli enti senza scopo di lucro che, per il combinato disposto degli artt. 9-bis, D.L. n. 417/1991 e 2, Legge n. 350/2003, possono optare per i benefici della citata Legge n. 398/91 ossia: le **associazioni senza fini di lucro; pro loco; associazioni bandistiche e cori amatoriali**, filodrammatiche, di musica e danza popolare.

Quanto alle disposizioni richiamate relative gli enti senza scopo di lucro, tuttavia, si sottolinea che le stesse risultano **abrogate** dalle lettere e) e f), del

comma 2, art. 102, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) con la piena entrata in vigore del medesimo codice, ai sensi del successivo art. 104.

Nel regime transitorio, pertanto, e fino alla operatività del regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore, si continuerà ad applicare la disciplina fiscale in vigore che comporta in ogni caso l'obbligo della fatturazione elettronica secondo le condizioni sopra indicate.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
